



TRIBUNALE DI FERMO

Il Giudice dott.ssa Sara Marzialetti, nel procedimento n. r.g.3/2021,
introdotto da:

GIANDOMENICO GIANLUCA (c.f. GNDGLC66S15G920U), nato a Porto San
Giorgio il 15.11.1966;

SMOKROVIC SANDRA (c.f. SMKSDR69C57Z149N), nata a Rijeka (Croazia) il
17.03.1969;

entrambi residenti a Fermo, in C.da San Martino 176, rappresentati e difesi
dall'Avv. Giovanni Verni del Foro di Fermo (c.f. VRNGNN84C29A662H), presso
il cui studio in Fermo, Piazzale Azzolino n. 18, sono elettivamente domiciliati ai
fini del presente procedimento (il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni
e notifiche all'indirizzo pec avvocato.verni@pec.it ovvero al fax n. 0734.224904),
giusta procura speciale in calce al ricorso;

RICORRENTI

Letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter L. n° 3/2012, depositato il 17/6/2021;
rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i due
debitori, coniugi, hanno la residenza nel circondario;

b) ~~Il debitore è in stato di manifesta insolvibilità, nell'accezione di
della Circolare 2 del A.L. n° 3/2012, poiché attualmente
del debitore per il quale il Tribunale di Fermo ha
i crediti sono costituiti da ipoteche del n° 10005 (c.f. n.
di 15 allegati al ricorso) e di un unico bene mobile registrato, costituito da
registrazione del bene commerciale pari a € 1.000 (c.f. allegato n° 1 al ricorso)
del debitore coniugato, il sig. Gianluca Giandomenico percepisce redditi da lavoro
dipendente, con stipendio netto mensile medio di € 1.100,00, salvo che nel periodo
di questa istruzione, che non sono sufficienti nell'immediato a costituire un
sufficiente al pagamento, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni~~

[REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED]
[REDACTED] (di cui Euro 1.400,00) [REDACTED] (O.C.C. [REDACTED]) Euro 1.400,00 [REDACTED];

c) i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012;

d) i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Giulio Capretti, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori;
rilevato che allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 ter comma 6 L. n° 3/2012): a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice, e
[REDACTED]
[REDACTED] di Euro 1.400,00, mentre la signa Smekovic è più
[REDACTED];

rilevato che, avuto riguardo alla modifica alla Legge 3/2012 intervenuta con la Legge 18.12.2020 n. 176, sussiste ora un parametro normativo per definire il tenore di vita dignitoso di cui all'art. 9 co. 3 bis, lett. E, in relazione a quanto prevede l'art. 14 quaterdecies co. 2, disposizione secondo la quale quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia è "...pari all'ammontare

dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;

ritenuto pertanto che nel caso di specie il tenore di vita dignitoso per i ricorrenti in applicazione di tale parametro è pari a € 1.082,20 (€ 400 x 150% = € 600 x € 600 / 1,57 = € 1.082,20) e che in applicazione dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge n. 3/2012, il limite di spesa per la liquidazione, visto il doll. Fedati Menoni e l'attuale nucleo familiare, è amministrativamente di € 1.100,00, da cui si deduce che il limite di spesa per la liquidazione secondo i suddetti parametri è pari a € 1.100,00. Il limite di spesa per la liquidazione del sig. Gianluigi Giordano è pertanto tale somma verrà messa a disposizione della massa per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data dell'omologazione dell'immobile, e sarà a disposizione della massa per un periodo di 180 giorni;

ritenuto altresì che : 1) tutta la parte dello stipendio acquisibile all'attivo che eccede tale importo, farà parte dell'attivo di liquidazione, pur potendo detto limite essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione; 2) il liquidatore dovrà altresì escludere dall'apprensione i beni immobili di cui all'inventario prodotto (v. allegato sub lett. V), che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.; 3) che le procedure esecutive pendenti a carico del debitore non possono proseguire (di tal chè nella specie gli effetti dell'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto del debitore, pronunciata nel 2017 in favore del creditore Banca IFIS non potranno proseguire) e ciò anche nell'ipotesi in cui le stesse siano state avviate da creditori fondiari, come si evince dall'art. 14 quinquies comma 2 lett. b) L. n. 3/2012, essendo quella qui avviata una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive, come si evince anche dal comma 1 dell'art. 14 duodecies della stessa L. n. 3/2012, disposizione relativa ai creditori con causa o titolo successivo al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d); 4) che unico legittimato all'amministrazione dei beni appresi all'attivo sarà il liquidatore, beni di cui quest'ultimo dovrà acquisire la disponibilità e poi cederli sulla base del programma organico da depositarsi in cancelleria, come si evince anche dalla competenza esclusiva del Giudice di questa procedura, che,

“...sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, ... ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo..”(art. 14-novies, comma 3 L. n. 3/2012);

ritenuto altresì che nulla osti alla nomina del liquidatore nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, L. n. 3/2012 (v. all. 41), tenuto conto della consistenza patrimoniale del ricorrente;

ritenuto, infine, quanto al termine per la presentazione delle domande di cui alla lett. b) dell'art. 14 sexies L. n° 3/2012, che appare opportuno, tenuto conto della natura concorsuale della procedura e della durata di 4 anni della stessa (indicata in 48 mesi), che il liquidatore ne disponga la fissazione non prima di 120 giorni dalla data in cui effettuerà la comunicazione di cui alla predetta disposizione;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di:

- GIANDOMENICO GIANLUCA (c.f. GNDGLC66S15G920U), nato a Porto San Giorgio il 15.11.1966;

- SMOKROVIC SANDRA (c.f. SMKSDR69C57Z149N), nata a Rijeka (Croazia) il 17.03.1969;

nomina liquidatore il dott. Giulio Capretti (C.F.: CPR GLI67H15 H769 U);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; fissa al liquidatore termine al 15/01/2022 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 sexies L. N. 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentifermo.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sulla rivista di settore “Newspaper Arte” di Astalegale.net, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi, decorrenti dall'accettazione della nomina, una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto e che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni dei ricorrenti per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

dichiara che dal 17/6/2021 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Così deciso in Fermo l'8/11/2021.

Il Giudice
Dott. Sara Marzialetti